



# VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 20:00, presso la sede legale dell'Associazione " VII COORTE A.I.B.", si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - modifiche allo Statuto in adeguamento alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente *pro tempore* sig. Giuseppe Calautti, verbalizza il Segretario designato sig.ra Samantha Ientile.

All'Assemblea sono presenti:

Agostino Giuseppe, Calautti Giuseppe, Calautti Rocco (per delega - Pisciuoneri Luisa), Candido Giuseppe, Cessario Francesco, Fazzolari Francesco, Fonti Silvia, Ientile Giuseppe 1989 ( per delega - Ientile Salvatore), Ientile Giuseppe 1990, Ientile Maria Francesca, Ientile Salvatore, Ientile Samantha, Ientile William, Luglio Sergio, Marando Salvatore, Mazzaferro Thomas, Morgante Giuseppe, Papaluca Vincenzo, Pisciuoneri Luisa, Ursino Chiara, Ursino Giuliano, Vizzari Graziella.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è validamente costituita e che sono presenti personalmente o per delega 22 su 23 soci, apre l'Assemblea Straordinaria e introduce alla trattazione dell'unico punto all'OdG. Il Presidente, così, rappresenta la necessità di adeguare lo Statuto alle norme introdotte

Dal D.Lgs. 117/2017 c.d. Codice del Terzo Settore.

Il Presidente, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che sono state variate e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni, dà lettura del nuovo Statuto che viene discusso dai convenuti articolo per articolo.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea degli associati all'unanimità

**delibera**

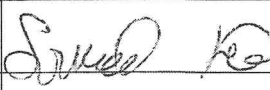
l'approvazione del nuovo testo dello statuto composto da complessivi 31 articoli, che viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale di quest'ultimo.

L'Assemblea delega il Presidente *pro tempore* sig. Giuseppe Calautti a provvedere alla registrazione del presente Statuto, chiedendone l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Locri, e la contestuale variazione del Codice Fiscale.

Alle ore 21:00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

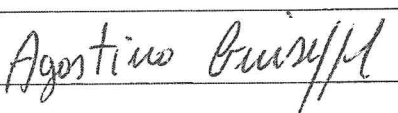
**Il Segretario**

**Il Presidente**



1) Agostino Giuseppe



2) Calautti Giuseppe

3) Calautti Rocco (per delega-Pisciuneri Luisa)

4) Candido Giuseppe

5) Cessario Francesco

6) Fazzolari Francesco

7) Fonti Silvia

8) Ientile Giuseppe 1989 (per delega-Ientile Salvatore)

9) Ientile Giuseppe 1990

10) Ientile Maria Francesca

11) Ientile Salvatore

12) Ientile Samantha

13) Ientile William

14) Luglio Sergio

15) Marando Salvatore

16) Mazzaferro Thomas

17) Morgante Giuseppe

18) Papaluca Vincenzo

19) Pisciuneri Luisa

20) Ursino Chiara

21) Ursino Giuliano

22) Vizzari Graziella

Il Segretario

Il Presidente

IL FUNZIONARIO (\*)  
(Emanuele Pisciuneri)  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Valentina Tercianova)

TORIGINARE

3 GIU. 2022

Registrato in data

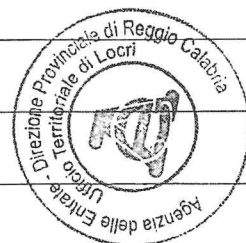
Num

32

Serie

ATTO ESENTE

Esatti Euro



Allegato "A"

## **STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "VII COORTE AIB - ODV"**

### **Art. 1) Denominazione sociale e forma Giuridica**

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"VII COORTE AIB - ODV"**.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica, senza pregiudizi di razza e/o nazionalità, e/o sesso, e/o religione, asindacale, acconfessionale ed indipendente.

### **Art. 2) Sede**

L'Organizzazione ha sede legale in contrada Catalisano n. 63 - 89043 nel Comune di Grotteria - Città Metropolitana di Reggio Calabria, presso la residenza del Presidente pro tempore.

Con delibera dell'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale, senza che ciò comporti modifica statutaria, nell'ambito del Comune sopra indicato nonché istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza.

Spetta, invece, all'assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e delegazioni con "rappresentanza stabile", sia in Italia che all'estero.

### **Art. 3) Durata**

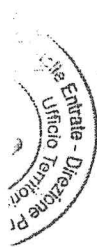
La durata dell'Organizzazione è illimitata.

### **Art. 4) Statuto**

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 5) Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.



#### **Art. 6) Interpretazione dello Statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

#### **Art. 7) Scopo, Finalità e Attività istituzionali**

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, neanche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Al fine di realizzare le suddette attività, l'Organizzazione a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere azioni di: Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza), antincendio boschivo, salvaguardia e protezione della vita umana, emergenza sociale, dei beni, dell'ambiente e delle colture agrarie nel rispetto delle leggi, della salvaguardia ambientale e forestale, prestando gratuitamente opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali, catastrofi o altri eventi che possono arrecare pericolo all'incolumità delle persone, all'ambiente ed alle cose, mediante l'impiego di donne e uomini, servizi ed attrezzature tecnicamente qualificate.

L'Organizzazione potrà inoltre operare mediante interventi di carattere urgente e temporaneo in situazioni di emergenza, rimanendo estranea alle sue finalità ogni attività continuativa di assistenza



in situazioni che comportino sofferenze e danni per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.

L'Organizzazione agisce per la costruzione di una società più giusta e solidale, attraverso la tutela ed il riconoscimento dei diritti della persona nonché mediante l'aiuto e l'assistenza agli altri, allo scopo di salvaguardare e proteggere efficacemente la vita umana, la sua qualità e contribuire ad alleviare le sofferenze delle donne e degli uomini, nei momenti di emergenza, con attività di soccorso socio-sanitario e sostegno psicologico in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Per lo stesso scopo, potrà approntare, sia in occasione di eventi calamitosi che in circostanze ordinarie, strutture, trasporto, strumenti e servizi, anche protratti nel tempo, per soccorrere, aiutare ed assistere temporaneamente e gratuitamente le persone fragili impedita da disabilità e/o in stato di momentaneo bisogno fisico per infermità o trauma.

L'Organizzazione potrà promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri enti privati e pubblici, nonché avvalendosi dell'aiuto di singole persone, tutte le attività culturali, didattiche, di ricerca scientifica, sportive, ricreative, comunicazione a staffetta in emergenza e radio comunicazioni che possono essere utili per la diffusione dei principi della solidarietà umana, civile e sociale, ovvero per la migliore protezione della vita, della pubblica incolumità e per la tutela dell'ambiente naturale.

Essa può aderire ad Enti privati o pubblici a carattere Regionale, Nazionale ed Internazionale aventi scopi simili ed essere da loro rappresentata.

L'ambito territoriale di intervento è definito con le seguenti priorità: comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Gli interventi nei vari ambiti potranno essere svolti relativamente alle risorse umane e tecniche dell'Organizzazione.

L'Organizzazione potrà perseguire le suddette finalità anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

L'Organizzazione di volontariato, ai sensi della normativa del Terzo settore, per lo svolgimento della propria attività di interesse generale, si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.



## **Art. 8) Associati**

Sono associati dell'Organizzazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche nonché altre ODV che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato.

Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice del Terzo Settore in materia di Organizzazioni di Volontariato, artt. 32 comma 1 e 35 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni. Possono essere soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Organizzazione, la quale è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra persone.

Gli associati si distinguono in "operativi" e "sostenitori".

Sono "associati operativi" coloro che danno all'Organizzazione, oltre ad un contributo materiale, anche un contributo di natura personale, mettendo a disposizione la propria capacità ed esperienza impegnandosi a prestare fattivamente e gratuitamente la propria opera negli interventi operativi. La qualifica di "operativo" ed il correlativo impegno personale ha la durata di un anno ed è rinnovabile esplicitamente. Possono essere "associati operativi" soltanto persone fisiche di maggiore età.

Sono "associati sostenitori" coloro che danno all'Organizzazione un contributo finanziario o materiale consistente nella proprietà o nella disponibilità di beni, valori, merci, strumenti ed attrezzature utili al conseguimento degli scopi associativi.

Gli "associati sostenitori" possono essere persone fisiche ovvero giuridiche che, per i propri scopi, possono contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Organizzazione.

## **Art. 9) Ammissione degli associati**

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere presentata in forma scritta su apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo e compilato in ogni sua parte, deve indicare le generalità complete, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone e l'impegno ad osservare senza riserve statuto, regolamento e delibere legalmente adottate dagli organi sociali, nonché il tipo e l'entità del contributo materiale offerto.

Nel caso il richiedente fosse un altro Ente, la domanda va corredata della delibera dell'organo competente e deve indicare la persona delegata a rappresentarlo.



Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo con delibera motivata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni alla data di ricevimento della richiesta di ammissione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'associato dovrà versare la quota associativa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di ammissione.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda di ammissione può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati nella prima adunanza successiva.

Gli associati ogni anno versano una quota, il cui importo è determinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, e comunicato agli associati medesimi unitamente alle modalità di versamento.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Organizzazione; le medesime sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 10) Il Volontario**

Per raggiungere le proprie finalità l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, gratuite e volontarie dei propri associati.

Il volontario è persona che, per sua libera scelta, per il tramite dell'Organizzazione svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Organizzazione è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario: possono essergli rimborsate, dall'Organizzazione, soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti, dalla Stessa, preventivamente stabiliti; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; l'Organizzazione curerà la copertura assicurativa del volontario ai sensi di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, personali e volontarie.

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dall'Organizzazione medesima.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

#### **Art. 11) Obblighi e diritti degli associati**

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Organizzazione, a versare la quota associativa ed a partecipare attivamente alle iniziative promosse dall'Organizzazione.

Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea e di essere eletti alle cariche associative; hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che ne consentirà l'esame entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Organizzazione, con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'Organizzazione stessa; hanno, inoltre, tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

Gli associati "operativi" devono essere continuamente ed immediatamente disponibili per la partecipazione attiva agli interventi operativi.

Devono, inoltre, essere disponibili, salvo gravi e giustificati motivi, alla partecipazione rispetto alle altre attività associative specificatamente riguardanti il settore di competenza.

A tali fini, gli "associati operativi" devono assicurare con ogni mezzo idoneo la propria costante reperibilità.

Essi sono in ogni caso responsabili dell'addestramento e dell'aggiornamento tecnico personale necessario per assicurare la migliore efficienza del proprio servizio.

Gli associati operativi che siano lavoratori subordinati presso terzi hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Gli organi dell'Organizzazione faranno, comunque, quanto è in loro potere per evitare che la partecipazione alle attività dell'Organizzazione possa nuocere alla posizione di lavoro.

#### **Art. 12) Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, non è trasmissibile, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Organizzazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con congruo



preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, ed avrà effetto dal momento dell'accettazione della stessa.

La dichiarazione di recesso, comunicata dopo l'inizio di una situazione d'emergenza, non ha effetto se non dopo la cessazione di tale situazione.

L'esclusione dell'associato, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere preceduta dalla formale contestazione degli addebiti; la stessa deve, inoltre, essere specificatamente motivata e produce effetti dalla notifica all'interessato.

Gli associati possono essere esclusi per gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Ciò può avvenire, in particolare, nei casi di: condotte contrarie alle disposizioni del presente statuto e del regolamento o alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi; comportamenti denigratori nei confronti dell'Organizzazione, dei suoi organismi e degli associati ovvero qualora, in qualunque modo, essi siano idonei ad arrecare danno materiale o morale all'Organizzazione o a fomentare in seno ad essa dissidio o disordine; in genere, in caso di inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto; inadempimento del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità con gli altri associati ed organi.

Qualora l'accertamento di tali atti o comportamenti fosse oggetto di procedimento penale, l'associato potrà essere escluso in via cautelare fino alla definizione del procedimento stesso.

L'associato può ricorrere all'Assemblea nella prima adunanza successiva entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione; il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento impugnato. Qualora entro i termini stabiliti dall'art. 9 che precede l'associato non provveda al pagamento della quota di iscrizione o della quota annuale associativa, il Consiglio Direttivo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, provvederà ad intimare il relativo adempimento, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa.

Decade per morosità l'associato il quale non provveda all'integrale pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo nella messa in mora; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio stesso.

Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

### **Art. 13) Sospensione temporanea**

Ciascun associato può, giustificandone i motivi, chiedere al Consiglio Direttivo la temporanea sospensione degli obblighi di carattere materiale o personale assunti verso l'Organizzazione.



Le domande di sospensione presentate dopo l'inizio di una emergenza non hanno effetto se non dopo la cessazione di tale situazione.

Sulla domanda di sospensione delibera il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14) Organi sociali**

L'Organizzazione è retta e caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative in assenza di limitazioni soggettive alle candidature, dall'assenza di discriminazioni fra le persone, nonché dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 15) L'Assemblea degli associati**

L'Assemblea degli associati è l'organo supremo dell'Organizzazione.

Rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale consuntivo.

L'Assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisi la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da almeno due amministratori: in tal caso la convocazione deve essere effettuata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **A) Convocazione**

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede dell'Organizzazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata a mano o con avviso di ricevimento ovvero mediante fax o posta elettronica riscontrati per ricevimento, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, consegnati o inviati agli aventi

diritto, al domicilio o recapito risultanti dai libri sociali, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione; questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza di tali formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati e siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di revisione, se nominato.

## **B) Funzioni**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- approva il bilancio o rendiconto annuale consuntivo e ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'organo di revisione;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva il programma relativo alle attività dell'Organizzazione, gli indirizzi programmatici dell'Organizzazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo e le relative modifiche;
- ratifica, ove richiesto, le delibere del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Organizzazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera, a norma di legge, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la scissione e la fusione dell'Organizzazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.
- l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto.



### **C) Diritto di voto**

Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale associativa che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altro associato che non sia dipendente dell'Organizzazione o componente del Consiglio Direttivo o dell'organo di revisione, se nominato; i documenti relativi devono essere conservati dall'Organizzazione.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

### **D) Svolgimento**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario/a nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbale dell'Assemblea.

Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione dell'Assemblea e la legittimazione degli intervenuti, l'esistenza e la regolarità delle deleghe di voto, quindi accertare la regolarità della costituzione e risolvere le relative contestazioni, dirigere la riunione, controllare l'esito delle votazioni e proclamare il risultato.

Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/a o dal Notaio nei casi previsti dalla legge.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni assembleari saranno trascritte nel relativo libro e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.



Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

1 - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

2 - che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

3 - che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, e trasmettere documenti.

Ove si verificchino tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

### **E) Maggioranze**

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

## **Art. 16) Consiglio Direttivo**

### **A) Composizione**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 5 (cinque) unità; il medesimo resta in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono scelti tra le persone fisiche associati ovvero tra le persone fisiche socie o associate degli enti associati.

Gli amministratori, entro trenta giorni della notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione al R.U.N.T.S., ai sensi e con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 26 del Codice Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii.; gli stessi possono essere rieletti e decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.



Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario/a e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, o venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le cariche di Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

## **B) Funzionamento**

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori della sede dell'Organizzazione, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno, su convocazione di costui, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai componenti ed all'organo di revisione, se nominato, a mezzo raccomandata a mano o con avviso di ricevimento, ovvero fax o posta elettronica riscontrati per ricevimento o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni liberi prima della riunione: detta comunicazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, fax o posta elettronica riconosciuti per ricevimento da inviarsi almeno due giorni prima della riunione.

Qualora siano presenti tutti i membri in carica ed i componenti l'organo di revisione, se nominato, il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare anche in assenza di dette formalità di convocazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori, aventi diritto al voto, presenti alla riunione.

La riunione è presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica e, in assenza anche di questo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/a.

Le deliberazioni consigliari saranno trascritte nel relativo libro, conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

### **C) funzioni e competenze**

L'organo è preposto alla gestione ed amministrazione dell'Organizzazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione.

Spetta al Consiglio Direttivo assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali e compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelle che, in virtù di legge o del presente statuto, siano riservate alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio direttivo:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che terzi ne fossero a conoscenza.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Organizzazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da arrecare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; qualora si verifichi tale ipotesi, gli stessi sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I medesimi rispondono nei confronti dell'Organizzazione, dei creditori dell'Organizzazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395, e del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice Civile.



### **Art. 17) Il Presidente**

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Nei casi di necessità ed urgenza, il Predetto assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Egli esercita, inoltre, nelle situazioni di emergenza, i seguenti poteri:

- 1 - mobilitazione totale degli "associati operativi" e degli "associati sostenitori" e dei mezzi;
- 2 - mobilitazione dei servizi interessati al tipo di emergenza;
- 3 - direzione dell'eventuale impiego degli "associati sostenitori" che offrono la propria collaborazione personale;
- 4 - nomina dei responsabili provvisori di operazioni di emergenza.

Il Presidente dovrà tempestivamente convocare il Consiglio Direttivo per fornire tutte le informazioni del caso.

In caso di una sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente.

### **Art. 18) Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e dei libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'organo collegiale;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- cura ogni adempimento amministrativo dell'Organizzazione.

### **Art. 19) Organo di revisione dei conti**

L'Organo di revisione, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina, ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Organizzazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'organo di revisione durano 3 (tre) anni in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. La carica di organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'organo di revisione relaziona al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'Assemblea di approvazione bilancio.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo di revisione predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, la quale verrà esposta al Consiglio Direttivo.

L'organo di revisione partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

#### **Art. 20) Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- contributi di organi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- beni mobili, anche registrati, ed immobili che verranno acquistati dall'Organizzazione
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività diverse, da inserire in una apposita voce di Bilancio

#### **Art. 21) Beni**

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

#### **Art. 22) Patrimonio**

L'Organizzazione potrà porre in essere tutte le attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, e contributi di



natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 23) Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo nei modi di legge entro i 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, è presentato all'Assemblea ordinaria degli associati, per l'approvazione, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno: una volta approvato dall'Assemblea è depositato nel R.U.N.T.S. a cura del consiglio direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale, secondo le modalità previste dalla legge, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati; il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato al R.U.N.T.S. a cura del Consiglio Direttivo.

I bilanci devono restare pubblicati nei 15 giorni che precedono la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione e rimarranno pubblicati per i dieci giorni successivi a quest'ultima.

L'Organizzazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 24) Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

#### **Art. 25) Personale retribuito**

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 27) Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 28) Responsabilità della Organizzazione**

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Organizzazione stessa.

### **Art. 29) Libri sociali**

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di revisione e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

### **Art. 30) Scioglimento dell'Organizzazione**

L'Assemblea degli associati in sede straordinaria delibera lo scioglimento dell'Organizzazione quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge, nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Organizzazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

### **Art. 31) Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 come modificato dal D.Lgs. 105/2018 e ss.mm.ii., in materia di Associazioni di volontariato e di Enti del Terzo Settore, e, in quanto compatibili, alle norme dettate in materia dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore, il presente atto ai fini della registrazione, è esente dall'imposta di registro e bollo.

IL PRESIDENTE  
GIUSEPPE CALAUTTI  